

# **COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI**

**PROVINCIA DI TERAMO** 

# REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI A NUOVE IMPRESE CHE SI INSEDIANO NELLE FRAZIONI DI MONTEPAGANO, COLOGNA PAESE E CASAL THAULERO DEL COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

### Articolo 1

### AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente Regolamento intende disciplinare la concessione di agevolazioni fiscali e tributarie a favore delle imprese commerciali che abbiano aperto una nuova attività o una sede operativa all'interno del centro abitato nelle frazioni di Montepagano, Cologna Paese e Casal Thaulero del Comune di Roseto degli Abruzzi.
- 2. Sono concesse le seguenti agevolazioni a favore dei soggetti aventi i requisiti di cui al successivo articolo 3, che apriranno una nuova attività o una sede operativa all'interno del centro abitato delle citate frazioni dopo la data di entrata in vigore del presente Regolamento:
  - esenzione dal pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) per il primo anno ed in una riduzione della tassa per i successivi tre anni, applicabile ai soli immobili direttamente ed interamente utilizzati per lo svolgimento della nuova attività;
  - esenzione dal pagamento della tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP) per il primo anno ed in una riduzione della tassa per i successivi tre anni, applicabile con riferimento ad occupazioni antistanti i soli immobili direttamente ed interamente utilizzati per lo svolgimento della nuova attività;
  - esenzione dal pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità purché riferibili all'attività commerciale;
- 3. Le agevolazioni di cui al precedente comma 2 hanno durata limitata ai primi quattro anni di attività di impresa decorrenti dalla data di iscrizione/variazione alla C.C.I.A.A. o comunque dalla data di attribuzione/variazione della Partita I.V.A.
- 4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge ed i Regolamenti comunali vigenti in materia di entrate fiscali e tributarie.

### Articolo 2

### ESENZIONI E RIDUZIONI

- 1. Per i primi quattro anni di attività, decorrenti dalla data di prima iscrizione/variazione alla C.C.I.A.A. o comunque dalla data di attribuzione/variazione della Partita I.V.A., nel rispetto degli equilibri di bilancio e nei limiti di legge, si applicano le seguenti esenzioni/riduzioni:
  - esenzione, per il primo anno, dal pagamento della Tassa rifiuti (TARI) riferita agli immobili direttamente ed interamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività. Trascorso tale periodo le attività sopra descritte potranno fruire di una riduzione della tassa rifiuti (TARI) pari al 75% per il secondo anno, 50% per il terzo anno e 25% per il quarto anno;
  - esenzione, per il primo anno, dal pagamento della tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP) riferita alle occupazioni antistanti i soli immobili direttamente ed interamente utilizzati per lo svolgimento della nuova attività. Trascorso tale periodo le attività sopra descritte potranno fruire di una riduzione della tassa occupazione

- suolo pubblico (TOSAP) pari al 75% per il secondo anno, 50% per il terzo anno e 25% per il quarto anno;
- esenzione per i primi quattro anni di attività dal pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità purché riferibili all'attività commerciale;
- 2. I soggetti che usufruiscono delle agevolazioni di cui al presente comma sono comunque tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché di ogni altro atto e adempimento richiesto in materia di tassa rifiuti, occupazione suolo pubblico ed imposta sulla pubblicità.
- 3. Il mancato rispetto comporterà l'applicazione delle sanzioni vigenti.
- 4. L'agevolazione cessa di avere efficacia ed i contribuenti sono assoggettati a tassazione ordinaria a decorrere dal quinto anno di attività di impresa.
- 5. Tali esenzioni ed agevolazioni non sono cumulabili con quelle previste dal vigente regolamento IUC. componente TARI.

### Articolo 3

# REQUISITI PER ACCEDERE ALLE ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

- Possono beneficiare delle esenzioni/agevolazioni di cui al presente regolamento i soggetti che, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, aprano una nuova attività o una sede operativa all'interno del centro abitato delle frazioni di Montepagano, Cologna Paese e Casal Thaulero, come delimitate nelle planimetrie allegate e parti integranti del presente regolamento.
- 2. Le esenzioni e le agevolazioni dal pagamento saranno applicate solo con riferimento ad unità immobiliari classificate nella categoria catastale "C1 Negozi e botteghe" su cui gli stessi soggetti esercitano direttamente l'attività di nuova apertura.
- 3. Per nuova attività si intende quella che abbia aperto la sede operativa nelle frazioni indicate secondo la data risultante dal Registro delle Imprese della C.C.I.A.A./partita iva. Se l'attività viene interrotta l'impresa decade dal beneficio delle esenzioni e/o riduzioni di cui al presente regolamento, dalla data di cessazione risultante agli atti del suddetto Registro delle Imprese.
- 4. L'attività deve avere sede operativa all'interno del centro abitato delle frazioni di Montepagano, Cologna Paese e Casal Thaulero e nel medesimo immobile oggetto di esenzione /agevolazione di cui al presente regolamento. Tale immobile deve essere direttamente ed interamente utilizzato per lo svolgimento della nuova attività, come intesa al precedente comma 3 del presente articolo.
- 5. Il soggetto che intende usufruire delle esenzioni/agevolazioni di cui al presente regolamento, deve presentare richiesta, all'Ufficio Tributi del Comune di Roseto degli Abruzzi, entro sei mesi dal verificarsi delle condizioni che danno diritto alle agevolazioni stessa, utilizzando l'apposito modulo autocertificazione mediante il quale attesteranno anche la sussistenza delle

condizioni di diritto e di fatto di cui al presente articolo. La suddetta richiesta vale anche per gli anni successivi all'anno di presentazione, se permangono tutti i requisiti necessari.

Le domande pervenute tardivamente rispetto al termine di cui al presente comma saranno considerate valide dalla data di presentazione della domanda con conseguente perdita del diritto all'esenzione/riduzione per il periodo intercorrente dalla data di inizio attività, come sopra individuata, e la data della domanda.

Nel caso di richieste tardive ma di possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, quindi, la percentuale di esenzione/riduzione da applicare sarà quella corrispondente all'effettivo anno di attività.

- 6. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo durante il quale il soggetto beneficia delle esenzioni e/o riduzioni di cui al presente regolamento. Tali agevolazioni decadono in mancanza anche di uno solo dei detti requisiti.
- 7. Non si fa luogo in alcun caso alla restituzione di somme eventualmente versate da parte di contribuenti in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento.

### Articolo 4


# ATTIVITA' DI CONTROLLO

- 1. L'Ufficio Tributi del Comune di Roseto degli Abruzzi provvede al controllo delle domande -autocertificazioni di cui al precedente articolo. Il Comune potrà anche richiedere specifica certificazione comprovante le condizioni per fruire delle suddette esenzioni, che dovrà essere esibita nei modi e nei tempi richiesti, pena l'esclusione dalle agevolazioni stesse.
- 2. I contribuenti devono risultare in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente Regolamento. Nel caso di mancanza anche di uno solo di detti requisiti, l'Ufficio provvederà al recupero delle eventuali somme dovute a titolo di tributo, sanzione, interessi, nei modi di legge.

### Articolo 5


# **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento ha validità fino al 31.12.2021 ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.




CASALE

Al



**COLOGNA PAESE** 

April



MONTEPAGANO

July